



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 103

Num

Protocollo

Data 01/10/2018

Data

Protocollo

---

Num. Generale 437

Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA E CLASSI SCUOLA ELEMENTARE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

---

Trasmesso al Responsabile dell'Area di provenienza in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Il Responsabile Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza

Premesso che, con determinazione n. 87 del 14/9/2018, si è avviata la **procedura** di gara aperta per l'affidamento del *servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica* per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per il periodo: Anno scolastico 2018/19 - (ott/dic) /2018 - (genn/magg.) 2019 A.S. 2019/2020 (ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21) a far data inizio ottobre 2018) e, comunque, fino al 31 maggio 2021; approvando la relativa documentazione di gara; Lotto CIG [76207276DC]

- **Che** il servizio è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d. lgs. n. 50/2016; con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del d. lgs. 50/2016, secondo il criterio stabilito dall'*art. 95, comma 3 lett. a)* del d.lgs. n. 50/2016. Il Servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l'*offerta economicamente più vantaggiosa*;
- **Che** il termine per la prestazione delle offerte è stata stabilito per il 27/9/2018 alle ore 14,00;

**RITENUTO** che la disciplina inerente la nomina della Commissione di Gara è contenuta nell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;

- la norma richiamata, al comma 12 dell'art. 77, con disposizione analoga a quella transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; di conseguenza, attualmente, vige il periodo transitorio e, dunque la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice;

- debba essere pertanto nominata, a cura del Comune di Casaluce– Stazione appaltante, la Commissione Giudicatrice “*secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*”;

DATO ATTO che l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- essendo la modifica normativa sopra richiamata connessa con la introduzione della nuova disciplina dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, nelle more della cui adozione, ai sensi dell'articolo 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice, la stazione appaltante continua a procedere in autonomia alle nomine della Commissione nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza, deve ritenersi che la stazione appaltante possa legittimamente procedere alla nomina

continuando a dare applicazione alla disciplina di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 85 del d.lgs. 163/2006;

- la sentenza del TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 1757 del 19 dicembre 2016, con la quale il tribunale si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell'albo di cui all'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Nella sentenza citata si legge in particolare: “In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la nuova disciplina prevista dall'art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell'albo dei commissari (iscritti in un albo istituito presso l'A.N.AC.) cui esso allude”, “nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del successivo comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione”. “la norma dell'art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l'albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritenere condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano *C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938*”; *TAR per l' Umbria sezione I sentenza n. 10 depositata il 2 gennaio 2018*; *TAR Marche, sez. I, sentenza del 2 gennaio 2018 n. 7*; *TAR Lazio, Latina, sez. I, sentenza del 23 febbraio 2018 n. 92*; *TAR MOLISE SEZ. I, SENTENZA DEL 6 MARZO 2018 N. 122*; *TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2018*;

**RICHIAMATO**, altresì, il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede all'art. 107. “Funzioni e responsabilità della dirigenza” (*articolo attualmente vigente e NON espressamente abrogato*) quanto segue:

*“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

*2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente*

dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

[omissis]”;

**RITENUTO** che sia essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica che gli è propria, e perché l'appalto non presenta particolare complessità, anzi non risultano elementi di discrezionalità nella valutazione dei criteri tabellari del capitolato; infatti, necessità confrontare solo elementi e requisiti posseduti ed applicare il relativo punteggio;

- sussistano altresì i presupposti giuridici e tecnici per nominare membri esperti **Carmela BARBIERO**, Segretario generale dell'Ente e **Francesco SANTINI**, istruttore dipendente del Comune assegnato al Settore Affari Generali, Legale, Contenzioso, che non hanno svolto alcun ruolo nella progettazione e nella predisposizione degli atti di gara dell'intervento in oggetto;

**VISTI** i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Viste e valutate le esperienze dei dipendenti, sopra richiamati, e per quanto sopra motivato,

#### **D E T E R M I N A**

**STABILISCE**, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che la commissione giudicatrice che valuterà le offerte presentate a seguito del bando di gara in oggetto sia composta, per le motivazioni esposte in premessa, da numero tre componenti;

**NOMINA** i seguenti soggetti, in quanto ritenuti esperti nella specifica materia di cui trattasi e per i quali non sussistono le cause previste dall'art. 35-bis D. Lgs 165/2001:

- **Carmela BARBIERO** – Segretario generale del Comune di Casaluce;
- **Francesco SANTINO** - dipendente dell'Amministrazione;

**DÀ ATTO**, per le motivazioni esposte in premessa, che il Presidente della commissione giudicatrice in parola è il Responsabile del *Settore Affari Generali, Legale, Contenzioso*, avv. *Ludovico Di Martino*;

- **Che** di dare atto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. *Francesco SANTINI*, dipendente del *Comune di Casaluce*;
- **Che**, pertanto, la commissione di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è così composta:

– Presidente: *Ludovico Di Martino*

– Membro: *Carmela BARBIERO*,

– Membro: *Francesco SANTINI* che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;

- **che** i dipendenti svolgeranno l'attività durante l'orario di servizio e precisamente *in data 02 ottobre 2018, dalle ore 10,30* e fino alla definizione della procedura, presso l'ufficio del Segretario generale dell'Ente. Alle ditte partecipanti sarà trasmesso la presente determinazione, come comunicazione delle sedute di gara, per quanto di loro interesse;

**ATTESTA** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

**PUBBLICA** il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Casaluce, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016.

Avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° \_\_\_\_\_

Casaluce, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
f.to

\_\_\_\_\_